

VIVIPENSIONE

*Piano individuale pensionistico di tipo
assicurativo Fondo Pensione (PIP)*

(art. 13 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005)

Condizioni generali di contratto



PREMESSA

“VIVIPENSIONE - Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione” (di seguito PIP) è una forma pensionistica individuale, disciplinato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 252 del 05/12/2005 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Decreto”).

Il PIP prevede due fasi temporali:

- a prima definita di “accumulo” in cui l’Aderente versa una successione di contributi, anche attraverso il conferimento del proprio TFR;
- la seconda definita di “erogazione”, che si concretizza nella corresponsione all’Aderente di una prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia.

In caso in cui si riscontri nelle Condizioni generali di contratto una terminologia differente da quella utilizzata nel Regolamento o in caso di difficoltà di tipo interpretativo, prevale comunque quanto riportato nel Regolamento.

Art. 1 • OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

a) Fase di accumulo

È così definito il periodo durante il quale l’Aderente effettua il versamento dei contributi che, investiti al netto dei costi nella Gestione separata (Fondo RISPAV PREVIDENZA) o nel Fondo interno (TORO AZIONARIO PREVIDENZA) della Società - a scelta dell’Aderente tra le cinque diverse proposte di investimento di seguito elencate - ne determinano la prestazione assicurata.

L’investimento dei contributi nei due Fondi della Società è disciplinato dai rispettivi Regolamenti, riportati in questo fascicolo, che formano parte integrante del contratto.

La fase di accumulo termina nel momento in cui, maturato il diritto all’erogazione della prestazione pensionistica complementare, l’Aderente ne faccia richiesta alla Società indicando, con i limiti previsti dal Decreto, la tipologia di prestazione desiderata.

L’Aderente ha facoltà di scegliere tra 5 diverse proposte di investimento:

- 100% RISPAV PREVIDENZA
- 100% TORO AZIONARIO PREVIDENZA
- PROFILO PRUDENTE
(70% dell’investimento nella Gestione separata RISPAV PREVIDENZA e 30% nel Fondo interno TORO AZIONARIO PREVIDENZA)
- PROFILO BILANCIATO
(50% dell’investimento nella Gestione separata RISPAV PREVIDENZA e 50% nel Fondo interno TORO AZIONARIO PREVIDENZA)
- PROFILO DINAMICO
(30% dell’investimento nella Gestione separata RISPAV PREVIDENZA e 70% nel Fondo interno TORO AZIONARIO PREVIDENZA)

b) Fase di erogazione della rendita

È così definito il periodo durante il quale la Società corrisponde all’Aderente la prestazione assicurata in forma di rendita.

L’Aderente ha tuttavia la facoltà di richiedere, nei limiti e nei casi previsti dal Decreto, l’erogazione della prestazione assicurata in forma di capitale.

Art. 2 • CONCLUSIONE, DECORRENZA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intende concluso, sempre che sia stato versato il primo contributo, a partire dalle ore 24 del giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dall’Aderente e dalla Società oppure

- la Società abbia rilasciato all'Aderente la polizza o gli abbia altrimenti inviato una lettera raccomandata di assenso.

Il contratto decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del primo contributo e cessa - a norma del Decreto - nei seguenti casi:

- trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare;
- richiesta di liquidazione del valore totale di riscatto nelle fattispecie e con i limiti previsti dal Decreto;
- richiesta di liquidazione da parte degli eredi, a seguito di decesso dell'Aderente, della posizione individuale maturata.

Inoltre, il contratto cessa anche nel caso di recesso per ripensamento.

Art. 3 • RECESSO DAL CONTRATTO

L'Aderente, a seguito di ripensamento, può recedere per iscritto dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso ai sensi dell'Art. 2, restituendo contestualmente alla Società gli originali della polizza.

Il recesso ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno dell'invio della richiesta scritta di recesso tramite lettera raccomandata e, da quel momento, l'Aderente e la Società sono liberati ciascuno dagli obblighi derivanti dal contratto.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di recesso, rimborsa all'Aderente i premi da questi corrisposti; in caso di investimento espresso in quote, i premi saranno diminuiti della differenza negativa o aumentati della differenza positiva tra il valore delle quote determinato al secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di ricezione della comunicazione del recesso e il loro valore determinato alla data di conversione in quote del contributo.

Art. 4 • VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Durante la fase di accumulo il contratto prevede il versamento di una successione di contributi, le date di versamento e l'ammontare dei quali sono definiti al momento della sottoscrizione del modulo di adesione.

L'Aderente può successivamente variare tali elementi, così come il fondo interno, la Gestione separata di destinazione o le proposte di investimento, dandone comunicazione scritta alla Società.

Il pagamento dei contributi successivi al versamento iniziale può essere effettuato, a scelta dell'Aderente, mediante la procedura "R.I.D. autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso" (di seguito "procedura R.I.D.") o direttamente all'Agenzia a cui è assegnato il contratto.

Per ogni pagamento eseguito con modalità diversa dalla procedura R.I.D. verrà rilasciata debita quietanza.

Ad ogni conseguente effetto contrattuale, è considerata data di pagamento del contributo:

- la data di valuta dell'addebito bancario del versamento, che viene convenzionalmente fissata al giorno 15 del mese di scadenza della rata, nel caso della procedura R.I.D.;
- a data apposta sulla quietanza rilasciata, negli altri casi.

Art. 5 • INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI (Articolo aggiornato al 26/02/2018)

Ogni contributo versato nella fase di accumulo viene singolarmente considerato, in relazione alla data di pagamento e con le modalità di seguito descritte, ai fini dell'investimento nel Fondo Interno della Società scelto dall'Aderente, in base alle proposte di investimento previste al precedente art. 1.

a) FONDO RISPAV PREVIDENZA (fuso per incorporazione nella gestione separata Gesav Global in data 01/11/2014)

Ciascun contributo versato, dedotti i costi (indicati all'art.8), confluisce nella gestione speciale del

Fondo RISPAV PREVIDENZA appositamente costituito, determina un singolo capitale assicurato espresso in Euro e partecipa annualmente agli utili finanziari di tale gestione con le modalità e le misure di seguito descritte.

La Società determina la misura della rivalutazione, entro il giorno 1 del mese che precede ciascun anniversario - fissato alla data del 31 dicembre di ciascun anno - della decorrenza del contratto. La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento finanziario del Fondo nel periodo dei dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente la ricorrenza anniversaria un rendimento trattenuto pari all'1,30%. Qualora il rendimento del Fondo sia superiore al 7% tale rendimento trattenuto viene incrementato di 0,1% ogni 0,5% di incremento del rendimento del Fondo stesso. Per "rendimento finanziario" del Fondo si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario del Fondo di quel periodo al valore medio del Fondo nello stesso periodo come previsto dal Regolamento della Gestione Separata (allegato 2).

Al 31 dicembre di ciascun anno, il capitale assicurato verrà rivalutato sommando al capitale maturato al termine dell'annualità assicurativa precedente un importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura percentuale della rivalutazione precedentemente definita. Ne consegue che ogni rivalutazione annua rimane definitivamente acquisita e consolidata per i futuri effetti contrattuali.

Ciascun capitale costituito con i singoli versamenti effettuati nel corso dell'ultima annualità assicurativa verrà rivalutato, con le stesse modalità, in proporzione al periodo che intercorre tra le date dei relativi versamenti e il 31 dicembre di ciascun anno.

È garantita una misura minima di rivalutazione annua del capitale assicurato non inferiore al 2%. Ogni aumento annuo del capitale assicurato verrà comunicato di volta in volta all'Aderente.

A decorrere dal 26/02/2018, su tutti i nuovi contributi e su quanto investito a seguito di riallocazione in gestione separata da tale data:

- la misura di rivalutazione può risultare negativa; è previsto un tasso minimo garantito pari allo 0% al momento dell'esercizio del diritto al pensionamento nonché nei seguenti casi di riscatto della posizione individuale:
 - decesso;
 - invalidità permanente che comporti la riduzione dell'attività lavorativa a meno di un terzo;
 - inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

b) FONDOTORO AZIONARIO PREVIDENZA

Ciascun contributo versato, dedotti i costi, viene investito dalla Società in quote del Fondo TORO AZIONARIO PREVIDENZA e determina un singolo capitale assicurato espresso in quote.

Il numero delle quote acquisite dall'Aderente con ogni versamento si ottiene dividendo l'importo del contributo investito per il valore unitario della quota determinato al secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di versamento del contributo stesso.

Le modalità di calcolo del valore unitario di ciascuna quota sono indicate nel relativo Regolamento (Allegato 3).

Art. 6 • DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Qualora sia espresso in Euro, il capitale assicurato è pari, in ogni momento, alla somma dei singoli capitali maturati al termine dell'annualità assicurativa precedente ai sensi dell'Art. 4 del presente documento – rivalutati per i giorni che intercorrono tra il termine di tale annualità assicurativa precedente e la data in cui si debba determinare l'ammontare del capitale – e dei singoli capitali costituiti con i versamenti effettuati durante l'annualità assicurativa corrente, rivalutati per i giorni che intercorrono tra le date dei relativi versamenti e la data in cui si debba determinare l'ammontare complessivo del capitale assicurato. Tali rivalutazioni vengono effettuate con le modalità previste dall'Art. 7 del presente documento, utilizzando il rendimento del Fondo nel periodo dei dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente la data di determinazione del capitale assicurato.

Qualora sia espresso in quote, il capitale assicurato è pari, in ogni momento, al numero delle quote

acquisite in totale dall'Assicurato. Il relativo controvalore monetario si ottiene moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario della quota rilevato al secondo giorno di valorizzazione (come peraltro definito nel Regolamento del Fondo Toro Azionario Previdenza) successivo alla data in cui si debba determinare l'ammontare in Euro del capitale assicurato.

Per data di determinazione del capitale assicurato si intende quella in cui perviene alla Società la richiesta scritta di attivare una prestazione contrattuale che renda necessaria la definizione dell'ammontare in Euro del capitale stesso, corredata di tutta la documentazione prevista.

Art. 7 • ACCESSO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATA

L'Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione, può chiedere la corresponsione della prestazione assicurata a condizione che sia maturato il relativo diritto di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

a) Determinazione della prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia

L'ammontare della rendita vitalizia si calcola applicando a ciascun capitale assicurato, maturato alla data di richiesta, il coefficiente di trasformazione in vigore alla data di richiesta di accesso alla prestazione assicurata.

Nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni generali di contratto sono riportati i coefficienti di trasformazione in rendita, distinti per età e data di nascita dell'Aderente, nonché in funzione della rateazione della rendita, attualmente in vigore.

Tali coefficienti potranno essere successivamente modificati nel rispetto della normativa di stabilità delle Compagnie di Assicurazioni e delle relative disposizioni applicative diramate dall'ISVAP (oggi IVASS); in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei cinque anni successivi.

I nuovi coefficienti verranno comunicati all'Aderente con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di applicazione. In ogni caso l'Aderente può, in tale occasione, avvalersi della facoltà di richiedere il trasferimento della propria posizione maturata ad un'altra forma pensionistica.

b) Erogazione della rendita vitalizia

Al momento della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica complementare, l'Aderente deve indicare per iscritto alla Società la periodicità e le modalità di corresponsione della rendita.

La rendita spettante è corrisposta, in via posticipata, a partire dal termine del periodo di rateazione prescelto dall'Aderente, periodo che può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Ogni rata viene corrisposta dalla Società mediante bonifico sul conto corrente dell'Aderente o con assegno.

Nella fase di erogazione, la rendita vitalizia assicurata:

- è espressa solo in Euro;
- viene annualmente rivalutata con le modalità e misure previste dalla successiva lett. c);
- non può essere riscattata;
- non può essere trasferita in altra forma pensionistica;
- cessa di essere corrisposta dopo l'ultima scadenza di rata antecedente il decesso dell'Aderente.

c) Rivalutazione annua della rendita vitalizia

La rendita erogata viene rivalutata annualmente in base agli utili finanziari della gestione speciale del Fondo RISPAV PREVIDENZA con le seguenti modalità e misure.

La Società determina la misura della rivalutazione, entro il giorno 1 del mese che precede ciascun anniversario della decorrenza dell'erogazione della rendita. La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento finanziario del Fondo nel periodo dei dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente la ricorrenza anniversaria un rendimento trattenuto pari all'1,30%. Qualora il rendimento del Fondo sia superiore al 7% tale rendimento trattenuto viene incrementato di 0,1% ogni 0,5% di incremento del rendimento del Fondo stesso.

Per "rendimento finanziario" del Fondo si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario del Fondo di quel periodo al valore medio del Fondo nello stesso periodo come previsto dal Regolamento della Gestione Separata (allegato 2).

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno, al tasso tecnico indicato nell'allegato 1 con cui sono stati calcolati i coefficienti di trasformazione in rendita, la differenza tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso già conteggiato nel calcolo del coefficiente.

Ad ogni anniversario della decorrenza dell'erogazione della rendita, questa verrà rivalutata sommando al valore maturato al termine dell'annualità assicurativa precedente un importo ottenuto moltiplicando tale valore per la misura percentuale della rivalutazione precedentemente definita.

Ne consegue che ogni rivalutazione annua rimane definitivamente acquisita e consolidata per i futuri effetti contrattuali.

L'importo della rendita vitalizia così determinata verrà comunicato dalla Società di volta in volta all'Aderente.

d) Opzioni contrattuali al termine della fase di accumulo

Prima che inizi la fase di erogazione della rendita vitalizia, l'Aderente può richiedere per iscritto alla Società di esercitare la trasformazione della rendita vitalizia in una delle seguenti tipologie di rendita:

- rendita certa nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, vitalizia;

oppure

- rendita reversibile, in misura totale o parziale, su altra persona designata.

Le condizioni che regolano le suddette opzioni di trasformazione della rendita saranno quelle in vigore per la Società alla data della loro attivazione. Tali condizioni potranno essere successivamente modificate nel rispetto della normativa di stabilità delle Compagnie di Assicurazioni e delle relative disposizioni applicative diramate dall'ISVAP (oggi IVASS); in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei cinque anni successivi.

Art. 8 • COSTI

- Costi in fase di accumulo

Sui contributi versati la Società applica un caricamento pari al 4,50% degli stessi.

Tale caricamento non è applicato nei casi di trasferimento da altre forme di previdenza complementare.

Inoltre, per quanto attiene le prestazioni contrattuali collegate alla Gestione separata, nella determinazione della misura annua di rivalutazione, la Società applica un valore trattenuto fissato nella misura di 1,30 punti percentuali assoluti; qualora il rendimento della Gestione separata sia superiore al 7% tale costo viene incrementato di 0,1% ogni 0,5% di incremento del rendimento della Gestione stessa.

Per quanto invece attiene alla parte delle prestazioni contrattuali collegate al fondo interno, la Società applica una commissione di gestione pari a 1,9% su base annua mentre non è prevista alcuna commissione di incentivo.

Infine, è prevista una commissione di importo pari a 50,00 euro per le operazioni di riallocazione (switch), di cui all'Art.10, successive alle prime due, che invece sono gratuite.

Le somme corrisposte a titolo di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare, anticipazione e riscatto non sono gravate di alcun onere.

- Costi in fase di erogazione

La prestazione in fase di erogazione in forma di rendita è determinata applicando al capitale assicurato un coefficiente di trasformazione che tiene conto del costo sostenuto per la corresponsione della rendita pari allo 1,25% delle rate di rendita attese, qualunque sia la rateazione prescelta dall'Aderente, oltre ad un costo fisso di 3 euro su ogni singola rata di rendita.

Inoltre, nella determinazione della misura annua di rivalutazione della rendita, la Società applica un valore trattenuto sul rendimento del Fondo RISPAV PREVIDENZA fissato nella misura di 1,30 punti percentuali assoluti; qualora il rendimento del Fondo sia superiore al 7% tale costo viene incrementato di 0,1% ogni 0,5% di incremento del rendimento della Gestione stessa.

Art. 9 • RISCATTO E ANTICIPAZIONI

In caso di vita dell'Aderente, lo stesso può riscattare il contratto totalmente o parzialmente, prima dell'accesso alla prestazione assicurata o conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, in entrambi i casi esclusivamente nelle fattispecie e con i limiti previsti dal Decreto.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Se la prestazione assicurata è espressa in euro, l'importo di riscatto totale è pari alla prestazione assicurata in forma di capitale rivalutata come previsto dal precedente Art. 6.

Se la prestazione assicurata è espressa in quote del fondo interno, l'importo di riscatto totale è pari al prodotto fra la prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote del fondo interno ed il valore unitario delle quote nel *giorno di riferimento* relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Società, accompagnata dalla relativa documentazione di cui all'Art. 14 del presente documento.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto.

Il riscatto parziale o l'anticipazione si ottengono con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale e la polizza rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.

Qualora l'Aderente abbia trasferito in questo contratto le disponibilità derivanti da altra forma di previdenza complementare, non riscattata, di cui al Decreto o abbia in essere altra forma di previdenza complementare, il periodo di anzianità necessaria decorre dalla data del primo versamento a detta forma di previdenza complementare.

In caso di decesso dell'Aderente, prima dell'accesso alla prestazione assicurata, i suoi eredi o gli eventuali diversi beneficiari indicati dallo stesso, hanno diritto ad un importo pari al valore di riscatto, calcolato alla data della richiesta secondo le modalità sopra determinate.

Art. 10 • RIALLOCAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE (SWITCH)

Durante la fase di accumulo, trascorso almeno un anno dalla decorrenza o dall'ultima riallocazione, l'Aderente, previa richiesta scritta, può chiedere di riallocare, totalmente o parzialmente, la prestazione assicurata come di seguito indicato:

- da quote di fondo interno, in euro;
- da euro, in quote di fondo interno;

o modificando la ripartizione percentuale delle prestazioni assicurate espresse in euro e in quote, sulla base dei tre profili di cui al precedente Art. 1.

A seguito della richiesta, l'importo da riallocare, diminuito della commissione di riallocazione, è pari:

- alla prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro rivalutata come previsto all'Art. 6 del presente documento;
- al prodotto fra la prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote ed il valore unitario delle quote nel *giorno di riferimento* relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Società.

Nel caso di nuova prestazione espressa in quote l'importo ottenuto a seguito della trasformazione sarà diviso per il valore unitario delle quote del fondo interno di destinazione nel giorno di riferimento di cui sopra.

I nuovi valori contrattuali sono riportati in apposita comunicazione inviata dalla Società all'Aderente.

Le prime due operazioni di conversione sono gratuite; ogni successiva operazione è soggetta ad una commissione di riallocazione il cui importo è indicato all'Art. 8 del presente documento.

Art. 11 • TRASFERIMENTO VERSO ALTRE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L'Aderente può chiedere per iscritto alla Società il trasferimento di tutte le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto.

Tale richiesta può essere effettuata prima della data di accesso alla prestazione assicurata indicata in polizza, nei casi e con le modalità previsti dal Decreto (generalmente dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla data di adesione). Tale limite temporale non sussiste nel caso in cui l'Aderente trasferisca le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui l'Aderente aderisca in relazione ad una nuova attività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali. In tal caso, la Società provvede, nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta, a trasferire alla forma di previdenza complementare di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale, maturato alla data della richiesta di trasferimento e determinato con le modalità previste dal precedente Art. 6.

Art. 12 • TRASFERIMENTO DA ALTRE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Questo contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.

La Società, ricevute le informazioni necessarie, applicherà alle disponibilità trasferite la disciplina di questo contratto.

Per la parte di prestazione assicurata che viene espressa in quote del fondo interno il giorno di riferimento è quello relativo alla data di versamento delle disponibilità trasferite.

Art. 13 • PROSECUZIONE VOLONTARIA

L'Aderente, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può prevedere la prosecuzione del contratto. Si precisa che la prosecuzione del contratto non comporta necessariamente l'obbligo di ulteriori versamenti.

Art. 14 • PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e relativo codice fiscale dell'avente diritto in aggiunta alla polizza originale comprensiva delle eventuali appendici.

Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le Agenzie.

I documenti necessari per le richieste di liquidazione sono riportati di seguito.

In caso di vita dell'Aderente per l'erogazione della prestazione pensionistica per anzianità o vecchiaia:

- idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza; o
- idonea documentazione attestante l'invalidità che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o la cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- per il pagamento della rendita vitalizia, che può essere eseguito mediante bonifico bancario alla sca-

denza delle rate convenute, indicazione delle coordinate e del conto corrente bancario sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione degli estremi bancari l'Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società. Per bonifici eseguiti all'estero saranno addebitate le relative spese bancarie.

In caso di vita per la corresponsione dell'importo di riscatto/anticipazione, nei casi previsti dal Decreto:

- A) per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo:
- certificato del medico curante, nonché l'ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (cartelle cliniche, esami medici, ecc.);
- e
- la documentazione ricevuta dall'ente di Previdenza a cui obbligatoriamente appartiene l'Aderente, attestante l'avvenuto accertamento al diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità;
- e
- la documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza dell'invalidità.
- B) in caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica:
- libretto di lavoro o documento equipollente.
- C) per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli:
- atto notarile relativo all'acquisto.
- D) per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione:
- documentazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 449/1997.
- E) per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche:
- attestazione delle competenti strutture pubbliche che trattasi di terapie e/o interventi straordinari, nonché preventivo di spesa redatto dalle strutture sanitarie prescelte per la terapia e/o l'intervento, vistato dall'A.S.L.

In caso di morte dell'Aderente:

- certificato di morte;
- atto notorio, dal quale risulti se l'Aderente ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato non sia stato impugnato, e l'indicazione degli eredi legittimi;
- l'eventuale copia del testamento pubblicato.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa, fatti salvi il caso di trasferimento delle disponibilità derivanti da questo contratto verso altre forme di previdenza complementare e il caso di riscatto, per i quali è previsto dal Decreto un termine di sei mesi.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato a richiesta dell'avente diritto sul conto corrente a lui intestato ed indicato per iscritto alla Società al momento della consegna dei documenti sopra indicati, o con assegno.

Art. 15 • FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni in merito al contratto devono essere formulate per iscritto all'Agenzia a cui è assegnato il contratto oppure alla Direzione Generale della Società.

Oltre che nei casi espressamente previsti, è richiesto l'utilizzo della lettera raccomandata anche per le comunicazioni riguardanti:

- il decesso dell'Aderente;
- il riscatto del contratto a norma del Decreto;
- il trasferimento presso un altro fondo della Società o della posizione individuale maturata presso un'altra forma pensionistica complementare o fondo pensione di cui al Decreto;
- ogni richiesta riguardante l'erogazione della rendita vitalizia oppure l'operatività delle opzioni contrattuali alternative.

Art. 16 • FORO COMPETENTE

In caso di controversie relative al contratto nelle quali sia parte un consumatore - quale definito dall'Art. 1469 bis, secondo comma, del Codice Civile - foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del consumatore medesimo.

Art. 17 • ONERI FISCALI

Sono a carico dell'Aderente e del Beneficiario, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali derivanti dal contratto.

Art. 18 • PIGNORABILITÀ, NON SEQUESTABILITÀ E NON CEDIBILITÀ.

Le prestazioni contrattuali in fase di accumulo sono intangibili; le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui all'Art.11, comma 7, lettera a) del Decreto sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale o di anticipazione di cui all'Art. 11, comma 7 lettere b) e c) del Decreto non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 19 • LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto è regolato dal Decreto e dalla legge italiana.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto, valgono il Decreto e le norme di legge in vigore.

Allegato 1

Coefficienti di trasformazione in rendita

Condizioni applicate alle adesioni fino all'11 dicembre 2012 per chi ha aderito tramite le reti Toro e Lloyd Italico, fino al 18 dicembre 2012 per chi ha aderito tramite la rete Augusta

1. La Società assume l'obbligo di pagare una rendita annua vitalizia rivalutabile, il cui importo annuo si determina dividendo il capitale assicurato per il corrispondente coefficiente di trasformazione risultante nelle tabelle di seguito riportate, individuato seguendo il procedimento sotto indicato:
 - a) si determina l'età anagrafica dell'Aderente con riferimento alla data di decorrenza della rendita vitalizia. L'età viene espressa in anni e trimestri interamente compiuti;
 - b) all'età così calcolata viene aggiunto o sottratto un prefissato numero di anni, che dipende dal sesso e dalla data di nascita dell'aderente, e cioè:

MASCHI		FEMMINE	
Anno di nascita	Correttivo	Anno di nascita	Correttivo
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
Dal 1926 al 1938	+2	Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1939 al 1947	+1	Dal 1941 al 1949	+1
Dal 1948 al 1960	0	Dal 1950 al 1962	0
Dal 1961 al 1970	-1	Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1970	-2	Oltre il 1973	-2

- c) si preleva dalle tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita di seguito riportate, il coefficiente corrispondente all'età risultante dopo l'operazione di cui alla precedente lettera b) ed alla rateazione prescelta della rendita. Il coefficiente di trasformazione in rendita corrispondente ad un'età non intera viene determinato mediante interpolazione lineare fra i coefficienti corrispondenti alle età intere che la comprendono.
2. L'importo di ciascuna rata di rendita si ottiene dividendo l'ammontare annuo della rendita stessa per il numero di rate di frazionamento.

TABELLA 1

Coefficienti di trasformazione di un euro/una quota di capitale in una rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate.

Ipotesi demografica IPS55 – tasso tecnico 2%

Età	MASCHI				FEMMINE			
	Rateazione				Rateazione			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	24,960440	25,213570	25,340130	25,424500	26,919630	27,172750	27,299310	27,383690
51	24,479760	24,732890	24,859450	24,943820	26,474290	26,727420	26,853980	26,938360
52	23,991590	24,244710	24,371270	24,455650	26,021440	26,274570	26,401130	26,485510
53	23,496200	23,749330	23,875890	23,960260	25,561220	25,814350	25,940910	26,025280
54	22,993980	23,247100	23,373670	23,458040	25,093620	25,346740	25,473310	25,557680
55	22,485110	22,738230	22,864800	22,949170	24,618330	24,871460	24,998020	25,082390
56	21,969500	22,222620	22,349190	22,433560	24,135030	24,388160	24,514720	24,599090
57	21,447090	21,700210	21,826770	21,911150	23,643360	23,896490	24,023050	24,107430
58	20,917630	21,170760	21,297320	21,381690	23,142980	23,396110	23,522670	23,607050
59	20,381280	20,634410	20,760970	20,845340	22,633840	22,886970	23,013530	23,097900
60	19,838600	20,091720	20,218290	20,302660	22,116150	22,369280	22,495840	22,580220
61	19,290910	19,544030	19,670590	19,754970	21,590150	21,843270	21,969840	22,054210
62	18,740140	18,993270	19,119830	19,204200	21,057230	21,310350	21,436910	21,521290
63	18,186550	18,439680	18,566240	18,650620	20,518340	20,771460	20,898020	20,982400
64	17,630160	17,883280	18,009850	18,094220	19,973240	20,226370	20,352930	20,437310
65	17,071500	17,324620	17,451180	17,535560	19,421500	19,674620	19,801180	19,885560
66	16,511510	16,764640	16,891200	16,975570	18,866950	19,120070	19,246640	19,331010
67	15,950750	16,203870	16,330440	16,414810	18,305020	18,558140	18,684710	18,769080
68	15,389480	15,642600	15,769170	15,853540	17,737190	17,990310	18,116880	18,201250
69	14,828320	15,081440	15,208000	15,292380	17,164010	17,417130	17,543700	17,628070
70	14,268350	14,521480	14,648040	14,732410	16,586360	16,839480	16,966050	17,050420
71	13,710720	13,963840	14,090410	14,174780	16,005490	16,258620	16,385180	16,469550
72	13,155150	13,408270	13,534830	13,619210	15,421170	15,674300	15,800860	15,885230
73	12,600630	12,853750	12,980320	13,064690	14,830850	15,083970	15,210530	15,294910
74	12,046640	12,299770	12,426330	12,510710	14,233860	14,486980	14,613550	14,697920
75	11,493740	11,746860	11,873420	11,957800	13,632830	13,885950	14,012510	14,096890

TABELLA 2

Coefficienti di trasformazione di un euro/una quota di capitale in una rendita annua vitalizia (certa 5) pagabile in rate posticipate.

Ipotesi demografica IPS55 – tasso tecnico 2%

Età	MASCHI				FEMMINE			
	Rateazione				Rateazione			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	25,043720	25,292690	25,417180	25,500170	26,981810	27,232010	27,357100	27,440500
51	24,571250	24,819790	24,944070	25,026920	26,540530	26,790540	26,915540	26,998880
52	24,092440	24,340480	24,464510	24,547190	26,092040	26,341840	26,466730	26,550000
53	23,607720	23,855190	23,978920	24,061410	25,636520	25,886060	26,010830	26,094010
54	23,117580	23,364380	23,487790	23,570050	25,174050	25,423300	25,547920	25,631000
55	22,622400	22,868460	22,991480	23,073500	24,704500	24,953420	25,077880	25,160850
56	22,122480	22,367670	22,490270	22,572000	24,227930	24,476430	24,600680	24,683520
57	21,618160	21,862370	21,984470	22,065870	23,744200	23,992250	24,116280	24,198960
58	21,109740	21,352830	21,474380	21,555410	23,253300	23,500830	23,624590	23,707100
59	20,597790	20,839630	20,960550	21,041160	22,755410	23,002340	23,125810	23,208120
60	20,083210	20,323620	20,443820	20,523960	22,250950	22,497200	22,620330	22,702410
61	19,567300	19,806110	19,925520	20,005120	21,740400	21,985860	22,108590	22,190410
62	19,051630	19,288680	19,407210	19,486230	21,224880	21,469460	21,591750	21,673270
63	18,536760	18,771910	18,889480	18,967860	20,705070	20,948710	21,070520	21,151730
64	18,023150	18,256230	18,372770	18,450460	20,180960	20,423590	20,544900	20,625770
65	17,511550	17,742380	17,857800	17,934740	19,652590	19,894090	20,014840	20,095350
66	17,002950	17,231350	17,345550	17,421680	19,122250	19,362550	19,482700	19,562800
67	16,498460	16,724150	16,836990	16,912220	18,588030	18,826930	18,946380	19,026010
68	15,999420	16,222010	16,333310	16,407510	18,051450	18,288720	18,407360	18,486450
69	15,507660	15,726700	15,836220	15,909230	17,513790	17,749140	17,866810	17,945260
70	15,025310	15,240300	15,347790	15,419460	16,976690	17,209760	17,326300	17,403990
71	14,554300	14,764790	14,870040	14,940200	16,442030	16,672450	16,787660	16,864460
72	14,095820	14,301400	14,404190	14,472720	15,911070	16,138420	16,252100	16,327890
73	13,650620	13,850920	13,951070	14,017840	15,384300	15,608120	15,720030	15,794630
74	13,219620	13,414290	13,511620	13,576510	14,863290	15,083070	15,192960	15,266220
75	12,804770	12,993300	13,087560	13,150400	14,351600	14,566690	14,674230	14,745920

TABELLA

Coefficienti di trasformazione di un euro/una quota di capitale in una rendita annua vitalizia (certa 10) pagabile in rate posticipate.

Ipotesi demografica IPS55 – tasso tecnico 2%

Età	MASCHI				FEMMINE			
	Rateazione				Rateazione			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	25,043720	25,292690	25,417180	25,500170	26,981810	27,232010	27,357100	27,440500
51	24,571250	24,819790	24,944070	25,026920	26,540530	26,790540	26,915540	26,998880
52	24,092440	24,340480	24,464510	24,547190	26,092040	26,341840	26,466730	26,550000
53	23,607720	23,855190	23,978920	24,061410	25,636520	25,886060	26,010830	26,094010
54	23,117580	23,364380	23,487790	23,570050	25,174050	25,423300	25,547920	25,631000
55	22,622400	22,868460	22,991480	23,073500	24,704500	24,953420	25,077880	25,160850
56	22,122480	22,367670	22,490270	22,572000	24,227930	24,476430	24,600680	24,683520
57	21,618160	21,862370	21,984470	22,065870	23,744200	23,992250	24,116280	24,198960
58	21,109740	21,352830	21,474380	21,555410	23,253300	23,500830	23,624590	23,707100
59	20,597790	20,839630	20,960550	21,041160	22,755410	23,002340	23,125810	23,208120
60	20,083210	20,323620	20,443820	20,523960	22,250950	22,497200	22,620330	22,702410
61	19,567300	19,806110	19,925520	20,005120	21,740400	21,985860	22,108590	22,190410
62	19,051630	19,288680	19,407210	19,486230	21,224880	21,469460	21,591750	21,673270
63	18,536760	18,771910	18,889480	18,967860	20,705070	20,948710	21,070520	21,151730
64	18,023150	18,256230	18,372770	18,450460	20,180960	20,423590	20,544900	20,625770
65	17,511550	17,742380	17,857800	17,934740	19,652590	19,894090	20,014840	20,095350
66	17,002950	17,231350	17,345550	17,421680	19,122250	19,362550	19,482700	19,562800
67	16,498460	16,724150	16,836990	16,912220	18,588030	18,826930	18,946380	19,026010
68	15,999420	16,222010	16,333310	16,407510	18,051450	18,288720	18,407360	18,486450
69	15,507660	15,726700	15,836220	15,909230	17,513790	17,749140	17,866810	17,945260
70	15,025310	15,240300	15,347790	15,419460	16,976690	17,209760	17,326300	17,403990
71	14,554300	14,764790	14,870040	14,940200	16,442030	16,672450	16,787660	16,864460
72	14,095820	14,301400	14,404190	14,472720	15,911070	16,138420	16,252100	16,327890
73	13,650620	13,850920	13,951070	14,017840	15,384300	15,608120	15,720030	15,794630
74	13,219620	13,414290	13,511620	13,576510	14,863290	15,083070	15,192960	15,266220
75	12,804770	12,993300	13,087560	13,150400	14,351600	14,566690	14,674230	14,745920

Coefficienti di trasformazione in rendita

Condizioni applicate alle adesioni dal 12 dicembre 2012 per chi ha aderito tramite le reti Toro e Lloyd Italico, dal 19 dicembre 2012 per chi ha aderito tramite la rete Augusta

1. La Società assume l'obbligo di pagare una rendita annua vitalizia rivalutabile, il cui importo annuo si determina dividendo il capitale assicurato per il corrispondente coefficiente di trasformazione risultante nelle tabelle di seguito riportate, individuato seguendo il procedimento sotto indicato:
 - a) si determina l'età anagrafica dell'Aderente con riferimento alla data di decorrenza della rendita vitalizia. L'età viene espressa in anni e trimestri interamente compiuti;
 - b) all'età così calcolata viene aggiunto o sottratto un prefissato numero di anni, che dipende dalla data di nascita dell'aderente e cioè:

Anno di nascita	Correttivo
Fino al 1927	+3
dal 1928 al 1939	+2
dal 1940 al 1948	+1
dal 1949 al 1960	0
dal 1961 al 1970	-1
oltre il 1970	-2

- c) si preleva dalle tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita di seguito riportate, il coefficiente corrispondente all'età risultante dopo l'operazione di cui alla precedente lettera b) ed alla rateazione prescelta della rendita. Il coefficiente di trasformazione in rendita corrispondente ad un'età non intera viene determinato mediante interpolazione lineare fra i coefficienti corrispondenti alle età intere che la comprendono.
2. L'importo di ciascuna rata di rendita si ottiene dividendo l'ammontare annuo della rendita stessa per il numero di rate di frazionamento.

TABELLA

Coefficienti di trasformazione di un euro/una quota di capitale in una rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate.

Ipotesi demografica IPS55U – tasso tecnico 2%

Età	Rateazione			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	26,69638	26,94950	27,07606	27,16044
51	26,24698	26,50010	26,62666	26,71103
52	25,79006	26,04318	26,16974	26,25411
53	25,32577	25,57889	25,70546	25,78983
54	24,85416	25,10729	25,23385	25,31822
55	24,37497	24,62810	24,75466	24,83903
56	23,88792	24,14104	24,26761	24,35198
57	23,39265	23,64578	23,77234	23,85671
58	22,88886	23,14198	23,26855	23,35292
59	22,37650	22,62962	22,75619	22,84056
60	21,85585	22,10897	22,23554	22,31991
61	21,32724	21,58037	21,70693	21,79130
62	20,79215	21,04528	21,17184	21,25621
63	20,25144	20,50457	20,63113	20,71550
64	19,70492	19,95805	20,08461	20,16898
65	19,15224	19,40536	19,53192	19,61629
66	18,59693	18,85006	18,97662	19,06099
67	18,03500	18,28813	18,41469	18,49906
68	17,46780	17,72092	17,84749	17,93186
69	16,89587	17,14900	17,27556	17,35993
70	16,32015	16,57328	16,69984	16,78421
71	15,74186	15,99499	16,12155	16,20592
72	15,16078	15,41390	15,54046	15,62484
73	14,57453	14,82765	14,95422	15,03859
74	13,98247	14,23559	14,36216	14,44653
75	13,38699	13,64012	13,76668	13,85105

TABELLA 2

Coefficienti di trasformazione di un euro/una quota di capitale in una rendita annua vitalizia (certa 5) pagabile in rate posticipate.

Ipotesi demografica IPS55U – tasso tecnico 2%

Età	Rateazione			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	26,71300	26,96471	27,09056	27,17447
51	26,26482	26,51642	26,64223	26,72609
52	25,80922	26,06072	26,18647	26,27030
53	25,34631	25,59769	25,72338	25,80718
54	24,87605	25,12732	25,25297	25,33673
55	24,39824	24,64940	24,77498	24,85870
56	23,91263	24,16366	24,28918	24,37285
57	23,41904	23,66991	23,79534	23,87896
58	22,91736	23,16801	23,29334	23,37689
59	22,40769	22,65809	22,78329	22,86676
60	21,89036	22,14046	22,26551	22,34888
61	21,36593	21,61565	21,74051	21,82375
62	20,83557	21,08489	21,20955	21,29264
63	20,30002	20,54889	20,67333	20,75629
64	19,75920	20,00759	20,13178	20,21458
65	19,21303	19,46087	19,58479	19,66740
66	18,66424	18,91149	19,03510	19,11752
67	18,11007	18,35661	18,47989	18,56207
68	17,55161	17,79741	17,92032	18,00225
69	16,98927	17,23430	17,35681	17,43849
70	16,42385	16,66803	16,79012	16,87150
71	15,85633	16,09957	16,22119	16,30227
72	15,28682	15,52900	15,65009	15,73081
73	14,71437	14,95525	15,07569	15,15598
74	14,13965	14,37890	14,49852	14,57827
75	13,56552	13,80275	13,92138	14,00046

TABELLA

Coefficienti di trasformazione di un euro/una quota di capitale in una rendita annua vitalizia (certa 10) pagabile in rate posticipate.

Ipotesi demografica IPS55U – tasso tecnico 2%

Età	Rateazione			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	26,76068	27,01075	27,13578	27,21914
51	26,31575	26,56560	26,69053	26,77382
52	25,86368	26,11331	26,23812	26,32131
53	25,40470	25,65404	25,77871	25,86181
54	24,93892	25,18792	25,31243	25,39542
55	24,46627	24,71490	24,83922	24,92210
56	23,98684	24,23502	24,35910	24,44182
57	23,50055	23,74821	23,87204	23,95460
58	23,00739	23,25447	23,37802	23,46037
59	22,50763	22,75404	22,87726	22,95939
60	22,00171	22,24737	22,37020	22,45209
61	21,49021	21,73500	21,85739	21,93899
62	20,97432	21,21813	21,34005	21,42131
63	20,45471	20,69747	20,81885	20,89978
64	19,93139	20,17304	20,29386	20,37442
65	19,40451	19,64493	19,76513	19,84527
66	18,87622	19,11529	19,23483	19,31452
67	18,34494	18,58248	18,70125	18,78043
68	17,81220	18,04795	18,16584	18,24442
69	17,27934	17,51299	17,62982	17,70771
70	16,74805	16,97924	17,09484	17,17190
71	16,22024	16,44857	16,56274	16,63885
72	15,69716	15,92222	16,03476	16,10978
73	15,17936	15,40069	15,51136	15,58514
74	14,66835	14,88546	14,99401	15,06638
75	14,16749	14,37974	14,48586	14,55661

Allegato 2

Regolamento della Gestione Separata “RISPAV PREVIDENZA”

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato RISPAV PREVIDENZA (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

- Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

- Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

- Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

5. La gestione separata è riservata all'investimento dei Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
6. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, salvo diversa disposizione della Società. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
8. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.
10. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13. Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

A) OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL FONDO

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l'investimento in un portafoglio di selezionati fondi armonizzati prevalentemente azionari dell'area Euro; il fondo è caratterizzato da un livello di rischio alto.

In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:

- 80% MSCI Europe;
- 20% JP Morgan Emu 1-3 anni.

Caratteristiche

Il fondo è di tipo azionario ed investe prevalentemente in quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) che investono in strumenti finanziari prevalentemente di natura azionaria; sono inoltre utilizzati strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario, warrants e obbligazioni convertibili negoziati sui principali mercati europei.

L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria può variare tra il 50% ed l'80% dell'investimento complessivo; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli altri strumenti finanziari innanzi citati.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere emessi anche da Società appartenenti al Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A.

Il fondo può investire in quote di OICR armonizzati e non armonizzati, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

Per la componente azionaria, la gestione dei fondi e le scelte di investimento si basano sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali). La gestione sarà prevalentemente incentrata sulle scelte di allocazione per paese e eventualmente settoriale .

La gestione della componente obbligazionaria è incentrata su quote di OICR in modo da cogliere anche opportunità di posizionamento del portafoglio sulla curva dei tassi di interesse dei titoli di Stato e dei differenziali di rendimento offerti dai titoli corporate .

La natura degli investimenti utilizzati potrebbe comportare una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari e potrà effettuare, qualora lo ritenesse opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A., che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli assicurati è esclusivamente a carico della Società stessa.

Descrizione degli indici che compongono il Benchmark

L'indice MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe) è rappresentativo dell'andamento dei titoli azionari europei ed è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati finanziari europei. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice JP Morgan Emu 1-3 anni è rappresentativo del mercato dei titoli di Stato dei paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea. L'indice è disponibile con frequenza giornaliera.

B) LIMITI

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare ISVAP (oggi IVASS) 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare ISVAP (oggi IVASS) 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal Provvedimento ISVAP (oggi IVASS) n. 297/96, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del fondo interno esplicitati nel regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, così come definite dal citato Provvedimento ISVAP (oggi IVASS).

Agli investimenti relativi al fondo si applicano i principi stabiliti dall'art. 30, comma 3, del D. Lgs. 174 del 17 marzo 1995 e le specifiche disposizioni dell'ISVAP (oggi IVASS), nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della Società.

C) VALORE COMPLESSIVO DEL FONDO

Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
 - il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
 - tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.
- Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla Società.

Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:

- oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile del PIP.

D) CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO

Il valore complessivo del fondo viene calcolato settimanalmente conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce al valore delle attività e delle passività del giorno di valorizzazione, che coincide con il terzo giorno lavorativo di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale; la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente; la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark.

Gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri visti al punto 2 del presente articolo, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati.

Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) COMMISSIONI

Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate:

- una commissione di gestione, applicata dalla Società, pari al 1,9% su base annua del valore complessivo del fondo stesso calcolata con riferimento al giorno di valorizzazione;
- le spese indicate all'articolo C).

La commissione di gestione e le spese innanzi citate vengono prelevate, successivamente ad ogni valorizzazione, dal conto corrente bancario di cui all'articolo C).

Il valore risultante è definito "valore complessivo netto" del fondo.

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA

La Società calcola il valore unitario della quota ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti D) ed E), per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Società o di riallocazioni.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società.

G) RENDICONTO ANNUALE DEL FONDO

Il fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'ISVAP (oggi IVASS) e depositato presso la sede legale e tutte le Agenzie della Società.

H) FUSIONE CON FONDI INTERNI DELLA SOCIETÀ

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società e dedicati alla previdenza, aventi comunque caratteristiche simili al presente fondo interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti gli Aderenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine l'Aderente ha la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno della Società senza applicazione di alcuna penalità.

I) MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'ISVAP (oggi IVASS) e contestualmente depositate presso tutte le Agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno senza applicazione di alcuna penalità.